

fu decretato, che se mancasse taluno degli eletti, così del Consiglio dei XL come di quello dei X, se ne dovesse eleggere la sostituzione, e chi vi fosse eletto durasse per tanto tempo, quanto aveva a durare l'elezione di chi vi mancò.

1311; 27 novembre. Nel M. C. Fu nuovamente confermato per due mesi, coll'aggiungervi l'altra condizione, che gli Avogadori di comune possano entrare nel consiglio dei X, ma senza prender parte alle operazioni di esso.

1511 (ad uso veneto, cioè nel 1512); 13 gennaio. Nel M. C. Fu confermato il consiglio dei X per un quinquennio, conferendogli, tra le altre, la potestà di rivocare le deliberazioni del Consiglio maggiore e dei consigli minori, le quali non fossero legate (*quae non fuerint ligata*), sul che, più estesamente di quanto dissi in altro luogo (1), dovrò parlare contro le sciocche osservazioni dello storiografo del Consiglio dei X, che stampò il suo libro in Torino.

1516 (a calcolo veneto, che corrisponde al 1517); 26 febbraio. Nel M. C. Essendo vicino a compiersi il tempo fissato per la durata del Consiglio dei X, e trovandone utile sommamente e necessaria l'esistenza, si decreta, che dal giorno, in cui quella si compie, abbiassi a confermare per un decennio venturo, colle condizioni precedenti ec. ec.

1525; 2 maggio. Nel M. C. Colle medesime frasi e condizioni n'è riconfermata l'esistenza per altri dieci anni.

1535; 20 luglio. Nel M. C. Essendo palese quanto sia vantaggiosa alla conservazione dello stato e del dominio l'esistenza del Consiglio dei X, fu presa la parte; Ch'esso consiglio sia confermato perpetuamente, ecc., con tutte le condizioni e facoltà precedenti e coll'obbligo altresì di eleggerne annualmente da un san Michele all'altro i dieci che lo devono comporre; e si, che non vi possa essere nuovamente eletto chi ne formava parte nell'anno precedente.

La qual legge non fu sancita il dì 5 novembre 1539, come

(1) Nella pag. 309 di questo vol.